

PATTO DI INTEGRITA'

relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici

L'Assemblea Legislativa della Regione Umbria (di seguito denominata Assemblea o Amministrazione) con sede in Perugia, Piazza Italia n. 2, cod. fisc. 94065130547, nella persona del dott. Juri Rosi, cod. fisc. RSOJRU74T06G478J, in qualità di Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo, domiciliato per la carica in Perugia, Piazza Italia n. 2;

E


La società (di seguito denominata Operatore economico o Società) con sede in via cod. fisc. p.iva rappresentata da in qualità di, relativamente alla procedura di gara per affidamento servizio di centro stampa e di stampa gestita per le esigenze dell'Assemblea Legislativa.

Visti:

- l'art. 1. comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2023-2025 dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 30.01.2023 e pubblicato sul proprio sito istituzionale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea Legislativa, approvato con Deliberazione Ufficio di Presidenza 20 gennaio 2014, n. 410;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità



1.1. Il presente patto d'integrità, rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

1.2. Nel patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale.

1.3. Con il patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4. L'espressa accettazione del patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione.


1.5. Il patto di integrità sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico, allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale Direttore tecnico.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore tecnico.

Nel caso di subappalto, il patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall'eventuale Direttore tecnico.

1.6. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del d. lgs. n. 36/2023. Qualora la Società



non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

2.1. Il patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.

2.2. Il patto di integrità regola i comportamenti degli Operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall'Assemblea, a cui gli Operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente loro affidato, in esito alle predette procedure di gara.


2.3. Il patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Assemblea impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4. L'Operatore economico e l'Assemblea sono a conoscenza del contenuto del presente patto di integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso patto.

Art. 3 – Obblighi dell'Operatore economico


3.1. Con l'accettazione e la sottoscrizione del patto di integrità, l'Operatore economico si impegna:

- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare all'Assemblea qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Assemblea;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;



- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dalla deliberazione Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa del 20 gennaio 2014, n. 410 (Codice di comportamento del personale dell'Assemblea legislativa). A tal fine la società è consapevole e accetta che, ai fini della completa conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del d.p.r. n. 62/2013 pubblicando i suddetti codici all'indirizzo [web](https://trasparenza.alumbria.it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento.html) dell'Assemblea <https://trasparenza.alumbria.it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento.html>.
- La società si impegna a trasmettere copia degli stessi Codici ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, tramite invio certificato del link sopra indicato e a fornire all'Assemblea prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato secondo la disciplina del presente patto;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Assemblea;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario l'Assemblea disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

3.2. Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1. nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Assemblea ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e



subappaltatori. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Art. 4 – Sanzioni


4.1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

1. esclusione dalla procedura di affidamento, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, per una violazione che venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
2. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
3. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Assemblea di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Art. 5 – Obblighi dell'Assemblea

5.1. L'Assemblea si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti – a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Assemblea ed inerenti l'ambito del presente patto di integrità, nella propria regolamentazione.

5.2. Qualora l'Assemblea riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del



contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 6 – Clausola risolutiva espressa

6.1. L'Assemblea si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della Società con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

Art. 7 – Efficacia del patto di integrità

7.1. Il patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Art. 8 – Foro competente

8.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del patto di integrità fra l'Assemblea e l'Operatore economico e tra gli stessi Operatori economici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, Foro di Perugia.

Firme digitali

(Per l'Assemblea Legislativa)

(Per la Società – Il Legale rappresentante)